

BGE 48 I 11

Bundesgericht (BGE), 1922-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_48_I_11

FR: ATF 48 I 11

IT: DTF 48 I 11

Volltext

10 staatsrecht. aber auch bloss unter bestimmten Voraussetzungen, eine jährliche Pension oder Unterstützung (vgl. Art. 7, 31 ff. und 44 der Bundesbahn- und Art. 34 ff. und 44 der Süd- ostbahnkassestatuten). Und es ist wohl möglich, dass die den Rekurrenten oder ihren Hinterlassenen allenfalls einst zukommenden Pensionen oder Unterstützungen in- folge Todes oder sonst infolge Wegfalls der hiefür be- stehenden Voraussetzungen nur so kurze Zeit ausbezahlt werden, dass sie nicht einmal 80 oder 100% der vom Gehalt abgezogenen Beiträge ausmachen. Die Rechte der Rekurrenten auf Auszahlung dieser Beiträge oder von Pensionen sind somit an Bedingungen geknüpft, deren Eintritt ungewiss ist, und daher noch nicht .entstanden ; sie befinden sich erst in der Schweben. Es ist deshalb nicht möglich, sie Obligationen. oder Sparkassenguthaben gleich- zustellen. Sie könnlen aber auch nicht wie auf einem rückkaufsfähigen Renten- oder Lebensversicherungs" eorrisponde esattamente aUa prerisione dell'art. 11. La legge non fa riserva espressa circa l'ipotesi in cui il profitto tassato federalmente phi. non esistesse jll momento in cui la legge eontonale fu emanata, ne fa dipendere l' obbligo fiseale dalla questione di sapere se ii contribuente possega i mezzi per soddisfarlo. Si I I Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 19 potrà forse ravvisare in cio una laeuna della legge. Ma ad ogni modo l'autorita inearieata della tassazione non puo essere taceiata di arbitrarieta se intende atte- nersi alla legge, sia rifiutandosi di rionoseere tale laeuna, sia non ritenendosi legittimata a colmarla. Atto arbi- trario e l'applieazione di norma giuridica contrario al suo senso palese ed evidente. Non si verifica quindi quando il giusdieente non puo decidersi ad una inter- pretazione della legge siffattamente libera ed ardita da sembrarne piuttosto' una eorrezione ehe un'inter- pretazione. 30 - Chiedesi in seeondo luogo se l'addebito di arbi- trarieta sia fondato dirimpetto aU' opera deI Legislatore, vale a dire nei eonfronti deHa legge stessa. Il Consiglio di Stato avvisa ehe questa questione sia gia stata esaminata dalla Corte federale nel easo Molinari e C. e fa riferimento a quella sentenza, ehe fu contraria 'alla tesi di ineostituzionalita. In riguardo a quest'obbiezione oeeorre anzitutto rilevare ehe, seeondo la eostante giurisprudenza, un dis- posto di legge puo essere censurato di ineostituzionalita ogni qualvolta venga applieato, quando la eontestazione della legge stessa sia stata omessa 0 risulti tardiva. Vero e ehe il easo attuale differisee dal easo usuale, eui tale giurisprudenza si riferisee, nel senso ehe neHa fatti- specie la querela di ineostituzionalita diretta eontro la legge non fu omessa. Ma fu sollevata da altra persona (Molinarie . eonsorti). Dovrebbeesi quindi ehiedere anzitutto, se il giudizio Molinari e C. possa essere opposto alla odierna rieorrente, ehe era estranea a quel primo proeedimento. La eondizione dell'identita delle parti ~n causa per l'ammissione della eosa giudicata, ehe in materia civile non darebbe luogo a dubbi, pu<> invece essere discussa in tema di diritto pubblico. Ma non oeeorre ehe questa questione venga deeisa, poiehe le eondizioni della fattispecie sono diverse da quelle dei . easo Molinari, nel quale il Tribunale federale, esami-

20 Staatsrecht. . nando l'eccezione dedotta dai riorrenti da una possibile applieazione della legge anehe in easi in eui l'utile fosse seomperso, la considero eome una tesi non aneora dimos- trata e ehe « di regola» non si avvererebbe. Ma per il continuo aggravarsi della erisi dei dopoguerra tale ipotesi non e ora eertam.ente lontana dalla realta ed e appunto quella ehe e prospettata nell'attuale gravame. 40 - L'imposta ticinese sui profitti di guerra e, a non dubitarne, foggata su quella federale ; si puo anzi dire ehe l'applicazione dei disposto deli 'art. 11 della legge cantonale suppone la semplicee traslazione al cantonale dei prinieipi ammessi dal decreto federale. almeno per quello ehe coneerne il modo di aceertä: mento del red dito imponibile. Profitto di guerra nel senso del decreto federale e l' eccedenza dell'utile netto di un anno fiseale sull'utile netto medio degli ultimi due esercizi anteriori aHa guerra (art. 6, lett. a). Gran parte di questi profitti di guerra vengono rivendicati dalla Confederazione e dal Cantone. Si tratta quindi, sotto forma di imposte, in realta di una partecipazione dello Stato agli utili di guerra conseguiti dai prlvati. Fonte deU'imposta ed oggetto dell'imposta e una parte dell'utile dell' azienda e precisamente il profitto di guerra nel senso indieato. Normalmente quindi l'imposta dovrebbe essere soddisfatta eoll'utile stesso poiehe essa tende a devolverne una parte allo Stato. Ma da questa considerazione non seende aneora ehe, dal punto di vista dell' art. 4 CF, l' obbligo fiseale non possa essere saneito se non ove il guadagno esista al leora al momento in eui fu fatta la legge 0 sia stata messa in atto (stanzia- mento dell'imposta, tassazione eec.). Il fatto ehe l'utile phi non esiste nei momenti suaccennati non basta per estinguere l' obbligo di pagare il tributo. La deecisione dipende anzitutto daUa questione di sapere per quali motiui l'utile sia sfumato. Il contrlbuente puo averlo sperperato 0 essersene spossessato in vista delle future contribuzioni. Se si tratta di societa. rutila puo essere Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 21 stato profuSo in dividendi troppo vistosi 0 in elargizioni troppo laute agli amministratori, al personale ecc. In queste e in altre simili ipotesi non esiste motivo suffi- ciente perche debba eessaf{~ l' obbligo di solvere il tri- buto, il quale non potrebbe essere considerato come estinto neanehe quando, l'utile pur essendo stato eon- sumato in modo normale (per es. essendo stati normali i dividendi, le tantiemes, gli ammortamenti ece.), il eontribuente sia nondimeno in eondiziolle di pagare l'imposta con altri meZzi (per es. eolle riserve di esercizi anteriori). Ma di fronte a tali ipotesi sono eoncepibili altre in cui, sfumato l'utile e non essendo disponibili altri mezzi, l' esazione dell'imposta eostitui- rebbe una misura di tale rigore da sembrare incompa- tibile eollo seopo stesso della legge e questo sarebbe appunto il easo in eui si trova la riorrente seondo le sue allegazioni. I profitti di guerra sono stati eonseguiti in eondi- zioni affatto anormali, quelle create dalla guerra. Se 10 Stato indugia nel eolpirli puo aecadere ehe, sopravve- nendo congiunture sfavorevoli, l'utile nato dalla guerra seompaia per forza stessa delle eose, vale a dire indipen- dentemente dalla colpa e dall'opera del eontribuente. Se questo perieolo non era escluso, eome dimostra la fattispecie, nel dominio dell'imposta feder ale (per gli. uitimi anni di guerra), esistera a fortiori in quello del- l'imposta cantonale, ehe fu istituita solo nel 1919, con effetto retroattivo agli esereizi 1915 e seg. e venne messa in atto con rilevanti indugi. La tassazione defi- nitiva della riorrente non avvenne ehe alla fine del 1921, poseia ehe, imperversando gia da qualehe tempo la erisi postbelliea, gli utili erano seomparsi seondo le asserzioni della riorrente. üra, pretesa certamente inconciliabile eol eoncepto stesso dell'imposizione degli utili di guerra - ehe e parteepazione degli enti pubblici a quei profitti - e .quella dello Stato ehe, pur avendo tardato nel rivendicare per legge la parte ehe vuol avere

22 Staatsrecht. e indugiato ad esigerla, persiste nondimeno fiel forzarne il pagamento anehe quando, indipendentemente dall'opera del eontribuente, l'utile e scomparso e non esistono

~tri ~zz~ per far fronte all' onere; esigenza questa mconelhablle. anche colla considerazione phi generica che l' esazione rigorosa deI tributo puo condurre aUa rovina delle aziende aUa eui esistenza Ia coUettivita, e quindi lo Stato stesso, puo essere grandemente interes- sata. Il fatto che lo Stato mantiene radicalmente le sue pretese senza distinguere se utile esiste ancora o sia scomparso, e in quali eondizioni cio sia avvenuto, cos- tituisce, in dat~ eondizioni, una disparita di tratta- mento non consentita daU'art. 4 CF. Se non che, cosa oltremodo difficile e il determinare apriori queste condizioJli e raechiudere in una defini- zione tutte le ipotesi neUe quall l'esazione deU'imposta appaia conciliabile o inconciliabile eoll'art. 4 CF per le considerazioni suesposte. Tutto dipendera dalle peeu- liari circostanze della specie, da apprezzarsi nel 101'0 insieme con equita e larghezza di vedute. Dipendera auzitutto, come fu sopra osservato, per quali cause l'utile sia eomparso, se esistono altri mezzi eec .. Ma non e possibile di prevedere tutte le ev-entualita e si e appunto quest'impossibilita che ha dett~to al Legislatore federale l'art. 37 deI suo decreto (v. lett. a) e Ia formula elas- tica ivi adottata, che gli permette di eonsiderare in modo liberale tutte le circostanze deI easo e segnata- mente anche le ragioni di equita che possono militare in favore di adeguata riduzione o deI condono totale deI tributo. Dello spirito di questo temperamento Ella rigorosita della legge dev' essere informata, ove si voglia che sfugga aU'addebito di violazione dell'art. 4 CF, anche l'applicazione della legge ticinese la quale, sorta e messa in atto molto phi tardi di quella federale, ne C, per cosi dire, Ia riproduzione, eccetto appunto per quanta ha tratto alla provvida ed equa misura dell'art. 37 deI decreto federale. 5° - Da quanto preeede risulta: alla ricorrente Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 23 dev' essere riconoseiuto il diritto di adire nuovamente le .A,utorita tieinesi affineM esaminino la vertenza nello spirito dell' art. 37 deI decreto federale e secondo i pre- eetti sopraesposti. In questo senso Ia querelata deei- sione della Commissione di riorso dev'essere provvi- sariamente mantenuta, vale a dire fino a nuovo giudiZio dell' Autorita competente tieinese, giudizio deferibile al Tribunale federale con riorso di diritto pubblico ove quell' Autorita si sia rifiutata di entrare nel merito della nuovaistanza o l'abbia deesa in modo arbitrario. Essa avra l' obbligo di esaminare Ia situazione finanziaria della ricorrente e di vedere se, in analoga applieazione dell'art. 37 deI decreto federale, questa esiga il condono parziale o totale dell'imposta. Autorita competente per questo nuovo proeedimento potra essere, secondo la natura della eontroversia che richiede ampi poteri discrezionali, tanto il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino quanto il suo Dipartimento delle finanze, a scelta delle Autorita ticinese. La riorrente pero e tenuta ad inoltrare l'istanza al Consiglio di Stato, il quale la tras- mettera d'u/licio al Dipartimento delle finanze ove a quest'ultimO' intenda devolvere il giudizio. Onde man- tenere lo statu quo in pendenza dei proeedimento, l' esecutivita della querelata deesione 2/17 dicembre 1921 della Commissione di riorso resta sospesa fino a definizione deUa vertenza, alla condizione pero che La ricorrente interponga La sua istanza al Consiglio di Stato entro 30 giorni da quello della notifica dei presente giu- dizio motivato: In caso d'inosservanza di questo termine, La sospensiQne cade. Il Tribunale tederalLe pronunea: Il riorso e respinto nel senso dei motivi e coUa riserva che l'esecutivita della decisione querelata 2{ 17 dicembre 1921 della Commissione ticinese di riorso per l'imposta cantonale sui profitti di guerra e sospesa provvisoriamente (v. eonsiderando 5°).